

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1053

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN

Elezione di una Commissione Costituente per il rinnovamento della Costituzione della Repubblica

Presentata il 19 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non c'è nessuno, ormai, disposto a negare che il sistema politico e amministrativo italiano sia giunto ad un gravissimo livello di degrado e che pertanto la Costituzione della Repubblica — dalla quale tale sistema è regolato — abbia urgente bisogno (specialmente nella sua parte seconda) di essere resa meglio rispondente alle più elementari esigenze dei cittadini.

Ma quando si passa alla proposizione dei rimedi, si deve constatare che, fra le opinioni e gli interessi in campo, esiste

una discordia scoraggiante e che, di conseguenza, non solo i detentori del potere ma il popolo italiano stesso sono penosamente disorientati. In tali condizioni, il ricorso alle procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione per le leggi di revisione della Costituzione (cioè il dibattito parlamentare, senza una preventiva decantazione delle maggiori divergenze) promette di condurre ad un blocco ancora più grave del sistema.

Per uscire da questo vicolo cieco, non esiste altro rimedio (articolo 1) che affi-

dare ad un gruppo ristretto di esperti il compito di studiare e proporre, in tempi brevi, le riforme ritenute necessarie.

La « Commissione Costituente », della quale la presente proposta di legge costituzionale propone la istituzione, è configurata (articolo 2) come un collegio abbastanza compatto da promettere rapidità di lavoro, ma anche sufficientemente rappresentativo della pluralità di opinioni politiche dalle quali dovrà prendere le mosse.

La Commissione deve essere formata entro otto mesi dal giorno in cui è stato eletto il Parlamento della XI legislatura; per consentire il massimo di rappresentatività dei propri componenti, ciascun elettore disporrà di tre voti.

Secondo una regola antica e saggia, l'incompatibilità fra l'appartenenza alla Commissione Costituente e qualsiasi altro mandato elettivo eviterà pericolose confusioni dei ruoli: funzione « costituente » e funzione « legislativa ordinaria » sono infatti due prerogative distinte.

La Commissione (articolo 4) dovrà terminare i suoi lavori entro un anno dalla costituzione con la formulazione di una

proposta di legge costituzionale, da consegnare al Presidente della Repubblica. Questi infatti è chiamato a fungere da garante dell'intera operazione, nell'interesse dei cittadini.

Sulla proposta presentata i due rami del Parlamento avranno tre mesi di tempo per esprimere il loro parere. Va osservato peraltro che il carattere « rappresentativo » della Commissione avrà consentito già alle parti politiche di seguirne il lavoro e di conoscerne la determinazione. La Commissione prenderà in esame le osservazioni del Parlamento e delibererà in tempi brevi le sue proposte definitive.

Nei successivi sessanta giorni, gli elettori, illuminati dal giudizio e dalle sollecitazioni dei membri del Parlamento, saranno chiamati ad accettare o respingere la proposta di legge costituzionale proposta dalla Commissione, con un *referendum* popolare analogo a quello previsto dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione.

La Commissione Costituente (articolo 5) avrà, come è logico, autonomia sovrana circa la propria organizzazione interna e il modo di lavorare e di decidere.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. In deroga temporanea all'articolo 138 della Costituzione, è istituita una Commissione Costituente incaricata di proporre le riforme necessarie all'ammmodernamento della Costituzione della Repubblica.

ART. 2.

1. La Commissione di cui all'articolo 1 è composta di ventuno membri, eletti dai cittadini iscritti nelle liste elettorali previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, su di una lista unica nazionale di sessanta candidati, esperti nelle materie istituzionali, designati dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, ciascuno dei quali disporrà di un solo voto. I componenti della lista saranno le sessanta persone che avranno ottenuto individualmente il maggior numero di voti validi.

2. La formazione della lista avrà luogo entro centottanta giorni dal giorno delle elezioni per la XI legislatura. La votazione avrà luogo nei sessanta giorni successivi.

3. Ogni elettore disporrà di tre voti. Saranno proclamati eletti, dal Presidente del Senato della Repubblica, i ventuno candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi.

4. La qualità di membro della Commissione è incompatibile con qualsiasi altro mandato elettivo. Durante l'esercizio della funzione costituente, i titolari che rivestano un incarico pubblico sono collocati d'ufficio in aspettativa.

ART. 3.

1. La Commissione Costituente terrà la sua prima seduta entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

ART. 4.

1. La Commissione dovrà presentare al Presidente della Repubblica le sue proposte conclusive, redatte in forma di proposta di legge di revisione costituzionale, entro un anno dalla data in cui è stata eletta.

2. Il Presidente della Repubblica trasmetterà immediatamente la proposta della Commissione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati. Ciascuna Camera esprimerà in merito il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della proposta stessa. Tale parere verrà preso in esame dalla Commissione, che, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, delibererà la proposta di legge definitiva; ultimato tale atto, la Commissione sarà sciolta.

3. Entro i successivi sessanta giorni, il Presidente della Repubblica sottoporrà a referendum popolare la proposta di legge di revisione costituzionale, che, se approvata dalla maggioranza dei voti validi, diventerà legge costituzionale.

4. Nel corso dei lavori, allo scopo di orientare la propria attività, la Commissione potrà disporre l'effettuazione di referendum « di indirizzo », in analogia con il disposto della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2.

• ART. 5.

1. Con autonomo regolamento la Commissione stabilirà la propria struttura interna, le proprie procedure e le deliberazioni da adottarsi eventualmente con maggioranza diversa da quella della metà più uno dei membri.

2. Il trattamento economico dei membri della Commissione sarà pari a quello dei membri della Camera dei deputati, ivi comprese le indennità accessorie.

3. La Commissione Costituente avrà sede presso la Presidenza della Repubblica.